



Dott. MASSIMO RECCHI
 NOTAIO IN ROMA
 Via Cola Di Rienzo, 8 - Tel. 06.32.15.8

Repertorio n. 79424

Raccolta n. 11246

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di marzo

26 marzo 2014

in Roma, nel mio studio in Via Cola di Rienzo n. 8.

Innanzi a me Dottor Massimo Recchi, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti i signori:

- MIOTTO Claudio, nato ad Este (PD) il 20 marzo 1955, residente in Grumolo delle Abbadesse (VI), Via Fermi n. 20, Codice Fiscale MTT CLD 55C20 D442D;

Registrato a Roma 2

il 27/03/2014

- SCRIVANI Luigi, nato a Piacenza il 27 marzo 1950, residente in Piacenza, Via San Giuseppe n. 21/A, Codice Fiscale SCR LGU 50C27 G535K;

al n. 7760

Serie 1T

- "ENTE BILATERALE NAZIONALE ARTIGIANATO" in sigla "EBNA", con sede in Roma, Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 63, Codice Fiscale 97134870589, in persona del Presidente Dott. Miotto



Claudio, come sopra generalizzato, domiciliato per la carica ove sopra, giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione in data 20 marzo 2014, che, in estratto autenticato da me Notaio in data odierna, Rep. n. 79422, trovasi allegata a mio precedente rogito in data odierna Rep. n.

Dott. MASSIMO RECCHI - NOTAIO - Via Cola di Rienzo, 8 - 00192 Roma - Tel. 063215841 - 06.3612050 - Fax 06.3231588

Cassa Cambiali - Via Cola di Rienzo, 8 - 00192 Roma - Tel. 06.71072037 - 0671543237

79423, in corso di registrazione, che interviene anche per conto delle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali fondatrici di Ebna: CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa con sede in Roma, Piazza Mariano Armellini n. 9A, Confartigianato Imprese, con sede in Roma, Via San Giovanni in Laterano n. 152, Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani con sede in Roma, Via Flaminio Ponzio n. 2, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane con sede in Milano, Via Doberdò n. 16, CGIL con sede in Roma, C.so d'Italia n. 25, CISL con sede in Roma, Via Po n. 21, UIL con sede Roma, Via Lucullo n. 6.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, in virtù del quale convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) E' costituita tra i predetti comparenti un'Associazione ai sensi del Capo III, Titolo II del Codice Civile, denominata: "FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE PER L'ARTIGIANATO", in sigla "FSBA", con sede legale in Roma, attualmente in Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 63.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2) L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 3, comma 14, della legge n. 92/2012 e degli accordi interconfederali sottoscritti da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani,

Claai, Cgil, Cisl, Uil in data 30 novembre 2012, 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, ha lo scopo di erogare prestazioni al fine di assicurare ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, erogando prestazioni integrative dell'ASPI in conformità all'Accordo Interconfederale del 31 ottobre 2013 ed alla legislazione vigente.

In aggiunta a quanto sopra l'Associazione potrà predisporre eventuali ulteriori prestazioni di sostegno al reddito definite dai soggetti costituenti l'EBNA e Soci di Diritto del Fondo FSBA nell'ambito dell'autonomia collettiva nazionale.

Art. 3) Lo scopo, la durata e le norme che regolano, in genere, il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione, sono contenute nello Statuto Sociale, composto di n. 26 (ventisei) articoli che, firmato dai componenti e da me Notaio, previa lettura da me datane ai componenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale.

Art. 4) Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nell'allegato Statuto, si fa espresso riferimento alle leggi vigenti in materia.

Art. 5) I componenti stabiliscono di convocare la prima assemblea, finalizzata alla elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione "FSBA", presso i locali dell'"EBNA", in Via

Santa Croce in Gerusalemme n. 63, entro il 30 aprile 2014.

Art. 6) Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico dell'EBNA.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che, a mia domanda, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 18,30 (diciotto e trenta).

Consta di un foglio scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e da me completato su tre facciate e quanto sin qui della quarta.

F.to: Claudio Miotto

F.to: Luigi Scrivani

F.to: Massimo Recchi, Notaio.

XXXXXXXXXXXX

Stampa circolare illeggibile

Allegato "A" alla Racc. 11246

STATUTO FSBA

Titolo I

COSTITUZIONE -SEDE - SCOPI - DURATA -

Articolo 1

COSTITUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 14 e ss, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e in conformità agli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013, è costituita l'Associazione, con personalità giuridica, denominata "Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato", in sigla, per ogni effetto di legge, "FSBA", in regime di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, con successivo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361.

2. FSBA è costituito e organizzato mediante l'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato - EBNA - in forza degli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013, nonché per volontà delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali (qui anche "Associati di Diritto" o "Associazioni") costituenti EBNA: CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa con sede in Roma, Piazza Mariano Armellini n. 9/A, Confartigianato Imprese, con sede in Roma, Via San Giovanni in Laterano n.152,

Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani con sede in Roma, Via Flaminio Ponzio n. 2, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane con sede in Milano, Via Doberdò n. 16, CGIL con sede in Roma, C.so d'Italia n. 25, CISL con sede in Roma Via Po n. 21, UIL con sede Roma Via Lucullo n. 6. I menzionati "Associati di diritto", o "Associazioni" hanno funzioni di indirizzo, di programmazione dell'attività, dell'organizzazione, della governance che verranno presentate agli organi statutari del FSBA.

3. FSBA, che è un'istituzione bilaterale, gestita secondo il principio della pariteticità, riconosce la competenza dell'autonomia collettiva per la disciplina e la determinazione dell'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento e della tipologia di prestazioni, per la previsione di meccanismi di adeguamento dell'aliquota o di rideterminazione delle prestazioni che in funzione dell'andamento della gestione garantiscano l'equilibrio finanziario e, in particolare, per l'introduzione di meccanismi volti ad applicare quanto previsto all'art. 3 comma 14 della legge 28 giugno, n. 92 secondo il quale, previa modifica dei rispettivi statuti può determinarsi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimanendo fermi gli obblighi contributivi previsti dall'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e che le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate

alle finalità formative, per la determinazione dei criteri e dei requisiti di gestione di FSBA anche mediante l'adozione di successive modifiche dello Statuto, ivi compresi i criteri di elezione e designazione dei componenti dell'Assemblea, Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. FSBA si conformerà agli accordi interconfederali collettivi vigenti e futuri per l'adozione del regolamento di attuazione, anche ai fini dell'esplicazione della potestà deliberativa da parte del Consiglio Direttivo.

4. FSBA persegue i propri fini istituzionali assicurando il pareggio di bilancio e condizioni di equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 3, comma 26, legge 28 giugno 2012, n. 92. e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Articolo 2

SEDE

1. FSBA ha sede nel Comune di Roma.
2. Il Consiglio Direttivo può stabilire e variare l'ubicazione della sede di FSBA nel Comune di Roma, nonché istituire uffici, sedi e sportelli in città diverse da quelle in cui è stabilita la sede di FSBA nonché, in forza della convenzione di cui all'articolo 14, comma 2, lett. g), del presente Statuto, presso gli Enti Bilaterali Regionali del comparto dell'artigianato (di seguito anche "EEBBRR").

Articolo 3

SCOPI - PRESTAZIONI

1. FSBA si propone di promuovere forme di sostegno al reddito per tutti i lavoratori dipendenti del comparto dell'artigianato secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dagli Accordi Interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013, nonché da eventuali successivi accordi interconfederali.

Tra i lavoratori possono essere ricompresi i dipendenti delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e dalle società dalle stesse costituite, partecipate o promosse e dei correlati enti bilaterali di livello nazionale e territoriale.

2. Pertanto FSBA si propone di erogare prestazioni al fine di assicurare ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, erogando prestazioni integrative dell'ASPI in conformità all'Accordo Interconfederale del 31 ottobre 2013 ed alla legislazione vigente.

3. In aggiunta a quanto sopra FSBA potrà predisporre eventuali ulteriori prestazioni di sostegno al reddito definite dai soggetti costituenti il Fondo nell'ambito dell'autonomia collettiva nazionale.

4. FSBA non ha scopo di lucro.

Articolo 4

DURATA

1. FSBA ha durata illimitata, salvo l'eventuale procedimento di scioglimento/estinzione di cui all'articolo 6 del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE

Capo I

ORGANI

Articolo 5

ORGANI

1. Gli organi di FSBA sono:

A. l'Assemblea

B. il Presidente

C. il Vice-Presidente

D. il Consiglio Direttivo

E. il Collegio dei Revisori

F. il Collegio dei Garanti

2. Gli Organi previsti dal precedente comma durano in carica 3 anni ed alla scadenza del mandato i membri possono essere confermati secondo quanto disciplinato dagli articoli successivi.

Capo II

Assemblea e Presidenza

Articolo 6

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dagli Associati di Diritto di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto.

2. Gli Associati di Diritto sono rappresentati in Assemblea da ventiquattro componenti in rappresentanza paritetica degli Associati di Diritto, indicati dalle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto o, eventualmente, in sostituzione, da altro componente munito di delega scritta. La delega deve conferire al rappresentante il potere di votare sulle materie all'ordine del giorno e non può contenere riserve. Ogni componente, non può rappresentare in Assemblea più di 1 (uno) componente.


3. All'Assemblea partecipano con diritto di intervento nella discussione e con diritto di voto i rappresentanti di cui al comma 2 che precede. Possono altresì partecipare con diritto di intervento nella discussione i Revisori. Il Direttore può partecipare e, se richiesto, può intervenire.

4. Ciascun rappresentante o persona munita di delega scritta di cui al comma 3 che precede deve esercitare i due voti a lui spettanti nello stesso modo, non essendo ammessa l'espressione di voti disgiunti, parziali, divergenti o contraddittori.

Articolo 7

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, almeno due volte l'anno, una volta entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale allo scopo di procedere all'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, e un'altra volta, entro la fine del mese di



dicembre per l'approvazione del preventivo economico e finanziario dell'anno successivo.

2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto di voto con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e con l'avvertimento che la convocazione deve essere effettuata entro il termine massimo di 12 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, a mezzo di lettera raccomandata, fax o posta elettronica inviata almeno 10 giorni prima della data della riunione a tutti gli Associati. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con comunicazione a mezzo fax o posta elettronica inviata con preavviso di almeno 6 giorni.

5. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per audio e/o video-conferenza.

Articolo 8

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA - VERBALI

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Le deliberazioni

dell'Assemblea vengono fatte constare mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato dall'Assemblea. Copia del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea è portato a conoscenza degli Associati entro 15 giorni a cura del Direttore.

2. Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, di cui almeno uno in rappresentanza di ciascun Associato, in modo da garantire la rappresentatività bilaterale.

3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti dell'Assemblea tranne che per le lettera a) dell'art. 9 comma 2 e per il comma 3 che sono assunte all'unanimità. I componenti l'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta. Non è consentita più di una delega per ciascun componente.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 9

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano di FSBA e stabilisce le linee di indirizzo e strategiche dell'azione della stessa. Essa delibera, di regola, su proposta del Consiglio Direttivo.

2. In particolare, sono di competenza dell'Assemblea in sede ordinaria:

a) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Revisori

e del Collegio dei Garanti dalle cariche da essi rispettivamente rivestite presso FSBA;

b) la determinazione delle direttive di massima dell'azione associativa e del programma di attività;

c) l'esame e l'approvazione dei rendiconti economici e finanziari in conformità con la normativa vigente ed applicabile al FSBA;

d) su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto, la nomina dei membri del Consiglio Direttivo nonché la revoca dei componenti dello stesso;

e) la decisione sulle ratifiche delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che devono essere sottoposte all'Assemblea ai sensi del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione;

f) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione;

g) assumere in genere ogni altra deliberazione che valga a raggiungere gli scopi associativi;

3. Sono di competenza dell'Assemblea in sede straordinaria:

a) le modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento di Attuazione. Tali eventuali modificazioni saranno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

b) l'approvazione e la modifica e/o integrazione del Codice



Etico, fermo restando che tali modifiche e/o integrazioni non comportano modifica dello Statuto e/o dell'atto costitutivo;

c) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione del Fondo ai sensi delle rilevanti disposizioni di legge e del presente Statuto nonché la devoluzione del patrimonio netto risultante dal rendiconto finale della liquidazione.

PRESIDENZA

Articolo 10

PRESIDENTE

1. Il Presidente di FSBA è eletto dal Consiglio Direttivo, su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto. Il Presidente dura in carica per tre anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato.

2. Il Presidente congiuntamente al Vice-Presidente ha, ad ogni effetto di legge, la rappresentanza legale e negoziale del Fondo, in giudizio e nei confronti dei terzi e dei membri del FSBA, con facoltà di agire e resistere in giudizio.

3. Il Presidente adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione, congiuntamente al Vice-Presidente sovrintende lo svolgimento di tutta l'attività del Fondo e delle attività del Direttore. Convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne presiede i lavori verificandone la regolare costituzione, firma i relativi verbali e cura l'attuazione delle decisioni assunte.

Articolo 11



VICE-PRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente di FSBA è eletto dal Consiglio Direttivo, su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto. In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni e attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente.

2. Il Vice-Presidente dura in carica per tre anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato.

3. Il Vice-Presidente congiuntamente al Presidente ha, ad ogni effetto di legge, la rappresentanza legale e negoziale del Fondo, in giudizio e nei confronti dei terzi, con facoltà di agire e resistere in giudizio.

Capo III

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 12 membri compresi il Presidente e il Vice-Presidente, per conformità al principio di pariteticità di FSBA. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto.

2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili, ad eccezione del Presidente e del Vice-Presidente la cui rielezione è disciplinata ai precedenti articoli 10 e 11.

3. Qualora durante il triennio venga a cessare dalla carica, per qualsivoglia motivo, la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende dimissionario e i Consiglieri rimasti in carica devono immediatamente dare notizia alle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo in conformità alle previsioni del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione. I Consiglieri rimasti in carica provvedono al compimento degli atti di ordinaria amministrazione per la gestione di FSBA.

4. Nel caso in cui debba essere sostituito, prima dello scadere del mandato, un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente chiede una nuova designazione alle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto. Il membro nominato in sostituzione di altro cessato dalla carica nel corso del triennio, per dimissioni o per altra causa, rimarrà in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il membro sostituito.

5. In aggiunta alle altre ragioni contemplate nel presente Statuto e nel Regolamento di Attuazione, i membri del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico anche qualora risultino essere assenti ingiustificati a più di un terzo delle riunioni annuali del Consiglio.

Articolo 13

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni mese e,

comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti oppure la maggioranza dei componenti del Collegio dei Revisori.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, a mezzo di posta elettronica o fax inviati a ciascun Consigliere almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché indicare luogo, giorno e ora della riunione. In caso di assoluta urgenza, il termine può essere ridotto a 5 giorni.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore. Possono altresì essere invitati, qualora gli argomenti all'ordine del giorno lo richiedano, altri soggetti in ragione del contributo che possono apportare.

4. Le riunioni del Consiglio di Direttivo, sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti del Consiglio Direttivo, tranne che per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, le modifiche statutarie, la proposta di scioglimento, l'organico ed il regolamento di FSBA le cui deliberazioni sono assunte all'unanimità.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono raccolte in

un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

6. E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audio e/o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 14

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione di FSBA e delibera su ogni questione ad esso deferita dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, che non risulti espressamente demandata ad altri Organi.

2. Il Consiglio Direttivo è competente a:

a) promuovere e deliberare le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto, ed esaminare tutte le questioni di carattere generale dirigendo l'attività di FSBA;

b) deliberare e sottoporre all'assemblea gli indirizzi genera-

li dell'azione di FSBA e deliberare su ogni argomento che sia

sottoposto al suo esame dal Presidente e/o dal Vice-

Presidente;

c) proporre all'Assemblea le modificazioni dello Statuto;

d) proporre le modificazioni del Regolamento di Attuazione e del Codice Etico;

e) proporre all'Assemblea, sentite le Associazioni di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto, l'eventuale scioglimento di FSBA;

f) predisporre i rendiconti economici e finanziari in conformità con la normativa vigente ed applicabile a FSBA;

g) predisporre convenzioni da stipulare con gli EEBBRR ai fini della ripartizione dei contributi riscossi su base regionale e dell'erogazione delle prestazioni, con garanzia anche patrimoniale per il relativo utilizzo, nonché ai fini della gestione delle pratiche di sostegno al reddito, e delle correlate istruttorie e rendicontazioni;

h) deliberare se necessario e in ogni caso prendere atto della concessione degli interventi e dei trattamenti istruiti e gestiti dagli EEBBRR in forza della convenzione di cui alla lettera g) che precede, nonché compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento di Attuazione;

i) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;

j) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;

k) nominare e revocare il Direttore definendo le deleghe e il compenso eventuale ad esso spettante;

l) deliberare la costituzione di Comitati Tecnici e/o Gruppi di Lavoro, con funzioni consultive e propositive, a supporto delle attività e delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, individuando le specifiche aree di intervento degli stessi;

m) promuovere e attuare tutto quanto sia ritenuto utile per il perseguimento degli scopi di FSBA;

n) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o da regolamenti.

Capo IV

DIRETTORE

Articolo 15

NOMINA E FUNZIONI

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo fra soggetti dotati delle necessarie competenze e dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui agli articoli 19 e 20 del presente Statuto, in ogni caso con specifica formazione professionale, o esperienza gestionale, in materie economico-giuridiche. Il Direttore provvede alla organizzazione e alla direzione degli uffici di FSBA e ne coordina le attività.

2. Il Direttore dura in carica 4 anni. Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità, sentite le Associazioni di cui all'art. 1 comma 2 e verificato l'operato, di prorogare il suo mandato.

3. Salvo quanto altrimenti disposto, il Direttore:

a) nell'ambito e nei limiti delle direttive del Consiglio Direttivo, gestisce FSBA, è responsabile dell'organizzazione di FSBA e della amministrazione dei fondi, seguendo, ove indicati, i criteri di gestione previsti dal Regolamento di Attuazione;

b) attua le disposizioni del Consiglio Direttivo, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari, nonché le direttive fissate dagli organi di FSBA;

c) predispone, d'intesa con il Presidente e il Vice-Presidente, l'articolazione della struttura organizzativa e funzionale di FSBA, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

d) mantiene il coordinamento tra gli organi di FSBA;

e) partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali Comitati Tecnici e/o Gruppi di Lavoro costituiti dal Consiglio Direttivo, predispone gli atti per la loro convocazione e, ove richiesto, ne redige i verbali;

f) sovrintende il personale di FSBA nei termini previsti dal

CCNL applicato e dal regolamento.

4. Al Direttore può essere delegata la firma per le operazioni di versamento e di prelievo di somme sia presso le banche che presso gli uffici postali, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Attuazione.

Capo V

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 16

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente, nominati sulla base del presente Statuto e della normativa vigente. L'Assemblea inoltre elegge i due membri supplenti.

2. I componenti del Collegio dei Revisori restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. I due membri supplenti subentrano agli effettivi quando questi siano eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

4. Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria di FSBA, sull'amministrazione del fondo comune, accerta la regolare tenuta della contabilità compiendo verifiche a propria discrezione e accerta la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Riferisce su quanto sopra al Consiglio Direttivo redigendo una apposita re-

lazione al rendiconto economico e finanziario annuale e sul preventivo economico e finanziario.

5. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente a mezzo fax o posta elettronica inviato almeno 8 giorni prima della data della riunione. Delle riunioni del Collegio dei Revisori si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

6. I Revisori devono essere iscritti al registro di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

7. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Capo VI

COLLEGIO DEI GARANTI

Articolo 17

COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi eletti dal Consiglio Direttivo che nomina tra essi anche il Presidente del Collegio stesso.

2. I componenti del Collegio dei Garanti devono essere personalità indipendenti di particolare competenza.

3. I membri del Collegio dei Garanti restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

4. Il Collegio dei Garanti è convocato dal suo Presidente a mezzo fax o posta elettronica inviato almeno 8 giorni prima della data della riunione. Delle riunioni del Collegio dei Ga-

ranti si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

5. Tutte le controversie afferenti alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente Statuto sono devolute al Collegio dei Garanti il quale svolge funzioni meramente conciliative della controversia e decide sulla stessa "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio dei Garanti sono validamente assunte a maggioranza.

6. I Garanti possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

7. Il Presidente del Collegio dei Garanti svolge anche le funzioni di Amministratore indipendente del Codice Etico.

Capo VI

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE ASSOCIATIVE

Articolo 18

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La carica di Presidente e di Vice-Presidente non è cumulabile con altra carica all'interno di FSBA, fermo restando che il Presidente e il Vice-Presidente sono membri del Consiglio Direttivo. Le cariche di componente del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Garanti sono incompatibili con ogni altra carica di FSBA.

Articolo 19

ONORABILITÀ

1. Sono cause ostative di accesso alle cariche di FSBA:

a) l'assenza dei requisiti di onorabilità di volta in volta individuati con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 16 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni ed integrazioni.

b) l'interdizione, l'inabilitazione, la dichiarazione di fallimento, la condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ovvero per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e, in ogni caso, le fattispecie previste nel d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

2. Sono cause di decadenza dalle cariche di FSBA:

a) le cause ostative di cui al comma precedente;
b) l'assenza ingiustificata per più di un terzo delle sedute del Consiglio Direttivo.

3. La dichiarazione di decadenza e' effettuata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato.

Articolo 20

PROFESSIONALITÀ

1. Il Presidente, il Vice-Presidente e i componenti del Consi-

glio Direttivo di FSBA devono possedere adeguate capacità ed esperienza amministrativa, conseguite presso istituzioni e soggetti pubblici o privati di significative dimensioni nello svolgimento di funzioni direttive o nell'assolvimento di incarichi di vertice, anche facendo parte di organismi collegiali di amministrazione, per uno o più periodi non inferiori ad un triennio, anche in conformità alle indicazioni ministeriali che verranno emanate.

Titolo III

PATRIMONIO E CONTABILITÀ

Articolo 21

FONDO COMUNE

1. Il fondo comune di FSBA è costituito:

- a) dai contributi che i datori di lavoro verseranno e dunque, per l'effetto, dai contributi che EBNA attribuirà, sulla base degli accordi interconfederali vigenti sottoscritti tra gli Associati di Diritto di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto, in ragione del regime convenzionale pro-tempore susistente con l'INPS, anche in combinazione con le risorse di cui all'articolo 3, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92 e/o con ulteriori risorse di rilievo pubblico destinabili a FSBA;
- b) da eventuali contributi straordinari;
- c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) da beni mobili e immobili di proprietà;
- e) dalle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale;

f) dalle somme e dai beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a FSBA.

2. Alle spese necessarie per il funzionamento di FSBA e per il raggiungimento degli scopi associativi si provvede mediante prelievi dal fondo comune.

Articolo 22

RENDICONTI PREVENTIVI E CONSUNTIVI

1. Gli esercizi finanziari di FSBA hanno durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ciascun esercizio debbono essere compilati, a cura del Direttore, il rendiconto preventivo e il rendiconto consuntivo, quest'ultimo con la situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio. Qualora siano state istituite gestioni separate riferibili agli EEBRR, in ragione di convenzioni di cui all'articolo 14 comma 2, lett. g) del presente Statuto, devono essere compilati per esse rendiconti distinti.

3. I rendiconti di FSBA possono prevedere una riserva finanziaria per finalità perequative di rilievo nazionale le cui causali e quantità saranno contenute nel Regolamento di Attuazione, sulla base di accordi interconfederali sottoscritti dalle Associazioni di cui all'art. 1 comma 2, e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile a FSBA.

4. I rendiconti, corredati dalle relazioni illustrative, sono sottoposti, unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori, all'Assemblea che deve deliberare sul rendiconto di previ-

sione entro il 31 dicembre precedente l'esercizio considerato e sul rendiconto consuntivo entro il 30 aprile successivo all'esercizio cui si riferisce.

5. La gestione economico-finanziaria di FSBA deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'attuazione di provvedimenti coerenti alla normativa vigente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

EQUILIBRIO FINANZIARIO

1. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione relativa al sostegno al reddito, il Consiglio Direttivo deve adottare i necessari provvedimenti.

2. In caso di mancata adozione di tali provvedimenti, anche su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto, si procede allo scioglimento/estinzione di FSBA. In tal caso il patrimonio netto di FSBA risultante a liquidazione chiusa sarà attribuito a EBNA.

Articolo 24

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

1. Il Regolamento di Attuazione, successivamente compilato e approvato dal Consiglio Direttivo, sarà compiegato al presente Statuto, per finalità di trasparenza amministrativa, non costituendo esso parte integrante ed essenziale dello Statuto.

2. Eventuali modificazioni al Regolamento di Attuazione posso-

no essere deliberate dall'Assemblea in conformità alle previsioni di cui al presente Statuto.

Articolo 25

CODICE ETICO

1. Il Codice Etico è predisposto in conformità alle procedure dettate nel presente Statuto.

2. Il Codice Etico è strumento fondamentale di FSBA.

Esso intende promuovere elevati standard di etica di FSBA.

3. Il Codice Etico è amministrato dal Presidente del Collegio dei Garanti.

4. Eventuali modifiche delle norme del Codice Etico sono deliberate dall'Assemblea in sede straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 26

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento di Attuazione si applicano le vigenti disposizioni di legge.

F.to: Claudio Miotto

F.to: Luigi Scrivani

F.to: Massimo Recchi, Notaio.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E' copia conforme all'originale che si rilascia per uso

CONSENSO

Roma, li

27 MAR 2014

